



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI FERRARA

SEZIONE 1

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 115/2017

UDIENZA DEL

26/03/2018 ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DI BISCEGLIE	GENNARO	Presidente
<input type="checkbox"/>	RUBERTO	CARMELO	Relatore
<input type="checkbox"/>	FEGGI	ALESSANDRO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

N°

99

PRONUNCIATA IL:

26 MAR. 2018

**DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL**

16 APR. 2018

Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 115/2017
depositato il 03/04/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THD021401566/2016 IVA-ALTRO 2013
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FERRARA

proposto dai ricorrenti:

~~_____~~
~~_____~~

difeso da:
CESERANI MARIA CRISTINA
VIA SANTO STEFANO 29 40125 BOLOGNA BO

difeso da:
CESERANI PIETRO
VIA SANTO STEFANO 29 40125 BOLOGNA BO

~~_____~~
~~_____~~

difeso da:
CESERANI MARIA CRISTINA
VIA SANTO STEFANO 29 40125 BOLOGNA BO

difeso da:
CESERANI PIETRO
VIA SANTO STEFANO 29 40125 BOLOGNA BO



IL SEGRETARIO
(M. I. Velise)



(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 115/2017

UDIENZA DEL

26/03/2018 ore 09:30

~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~

difeso da:
CESERANI MARIA CRISTINA
VIA SANTO STEFANO 29 40125 BOLOGNA BO

difeso da:
CESERANI PIETRO
VIA SANTO STEFANO 29 40125 BOLOGNA BO

OGGETTO DELLA DOMANDA

L'oggetto del presente ricorso proposto da ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ di ~~XXXXXXXXXXXX~~ (Fe), azienda di commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi, e dai soci DAL ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, in atti generalizzati, rappresentati e difesi nel presente giudizio dai dottore commercialista Pietro Ceserani e Maria Cristina Ceserani di Bologna, è costituito dall'avviso di accertamento di cui al p.v. dell'odierna udienza, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Ferrara per omessa fatturazione di operazioni imponibili e maggiore Iva dovuta per l'anno 2013.

Spiegano i ricorrenti che già la Guardia di Finanza di Ferrara in data 22.3.2016, all'esito della verifica fiscale cui aveva sottoposto l'azienda, aveva rilevato l'illegittimità della decurtazione del costo del processo di essiccazione del mais dalla base imponibile delle fatture di vendita dello stesso, attività che comunque avrebbe dovuto essere fatturata autonomamente e con l'aliquota ordinaria, poiché quella ridotta del 4% è applicabile solo in dipendenza di contratti d'opera o di appalto redatti in forma scritta, ma che essa – al pari dell'Agenzia delle Entrate – non aveva considerato i contrari usi (in quanto tali non scritti) che caratterizzano la vendita del mais della quale il contratto d'opera di essiccazione costituisce un presupposto implicito.

Ciò premesso i ricorrenti concludono il loro ricorso chiedendo:

1. in principalità la nullità dell'avviso di accertamento per 'i vizi inerenti la delega alla sottoscrizione dell'atto medesimo';
2. in subordine, il parziale annullamento per erronea applicazione dell'aliquota Iva ordinaria in luogo di quella ridotta del 4%, indicando (per la prima volta) l'imponibile accertato in € 223.380,74.

Con successiva memoria di data 8.3.2017 i ricorrenti insistevano nelle proprie doglianze richiamando gli usi di cui sopra secondo i quali 'l'agricoltore che consegna il grano alla ~~XXXXXXXXXXXX~~ conferisce contestualmente a quest'ultima l'incarico di eseguire l'essiccazione del prodotto definendone già i criteri per il corrispettivo'.

Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Ferrara, con l'articolato atto cui si fa formale rinvio, ha innanzitutto allegato la disposizione di servizio n. 4/2016, prot. 31 RU, di delega del Direttore provinciale alla dott.ssa Antonina Calabrò, Capo area imprese, per la sottoscrizione degli atti.

Nel merito, dopo avere meritoriamente ben chiarito il fatto, evidenzia che sono gli stessi ricorrenti, nell'ultima parte del ricorso (v. pgg. 9 e 10), a riconoscere di avere posto in essere operazioni imponibili non fatturate per un importo complessivo di € 223.380,74 sostenendo che in relazione ad esse va applicata l'aliquota Iva ordinaria perché l'attività di essiccazione cui dette operazioni si riferiscono non è dipesa da un contratto di appalto o di prestazione d'opera redatto in forma scritta.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è parzialmente fondato e per spiegarne le ragioni giova preliminarmente illustrare le specifiche modalità di compravendita del mais.

Il produttore agricolo conferisce all'azienda commerciale il mais ancora verde secondo la tipologia contrattuale della vendita con prezzo da determinare, ex d.m. 15 novembre 1975, ed essa provvede alla sua essicazione, in assenza della quale il cereale non sarebbe commerciabile. All'esito di tale operazione l'azienda di trasformazione lo vende, al prezzo delle quotazioni della relativa borsa, nel giorno prescelto dal produttore conferente e – essendo divenuta proprietaria del prodotto al momento della consegna – emette la fattura di vendita per conto del produttore.

Nel caso di specie il rilievo della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate di Ferrara è basato sul fatto che la base imponibile delle fatture di vendita del prodotto finito emesse dalla ██████████ è stata determinata dal prezzo di cessione del mais di quel dato giorno decurtato delle spese di essicazione che non sono state fatturate al conferente, al contrario di quelle di stoccaggio che lo sono state con l'aliquota del 21%. Ciò posto l'Amministrazione finanziaria, dopo aver rilevato l'assoluta illegittimità della mancata fatturazione dell'autonoma e distinta attività di essicazione, sostiene che essa avrebbe dovuto essere fatturata al produttore conferente con l'applicazione dell'ordinaria aliquota Iva, poiché quella ridotta del 4% sarebbe stata applicabile, ex art. 16.3 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, solo ove si fosse svolta in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera redatto in forma scritta.

I ricorrenti, come già detto, dopo avere riconosciuto alla fine del ricorso la mancata fatturazione dell'attività di essicazione, chiedono l'applicazione dell'Iva ridotta sulla non contestata base imponibile riferita all'attività di essicazione perché, essendo questa riferita alla produzione del bene, è la medesima di quella della sua cessione che per il mais è del 4%.

La Commissione ritiene indubbio che l'attività di essicazione, per l'autonomia che la contraddistingue, debba essere fatturata al produttore conferente, con l'aliquota ridotta del 4%.

Infatti l'art. 16.3 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 statuisce che per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, che in riferimento al mais – il cui procedimento di essicazione è immanente alla sua produzione come bene commerciabile – è pacificamente del 4%.

Invero, per 'produzione di beni' deve intendersi non solo la trasformazione della materia prima in prodotto finito o in semilavorato, ma anche tutte le altre operazioni, anche di perfezionamento, compiute, qualunque sia la veste del committente, nelle varie fasi attraverso le quali la produzione si realizza. Rientrano pertanto nel concetto di produzione tutte le lavorazioni dei beni, compresi il montaggio, l'assemblaggio e l'adattamento ad altri beni, le trasformazioni e le modificazioni, con l'esclusione soltanto



delle operazioni di riparazione per le quali in nessun caso si verificano i presupposti voluti dalla legge (v. art. 1.7 D.L. 417/1991 e C.M. 6.12.1975, n. 43/503912).

Infine, la mancanza di forma scritta dell'incarico di essicazione non pare affatto ostativo all'applicazione di detta norma, poiché detto requisito non è da essa richiesto ed è superato dagli usi e dalle consuetudini propri dello specifico settore agricolo.

La particolarità delle questioni proposte, la complessità della materia e l'accoglimento parziale giustificano la compensazione delle spese.


P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso nella parte in cui riconosce che l'Iva dovuta sulla base imponibile di € 223.380,74 è quella del 4%. Spese compensate.

Così deciso in Ferrara, il giorno 28 marzo 2018.

Il Giudice relatore

- Dott. Carmelo Ruberto -



Il Presidente di sezione
- Dott. Genaro Di Bisceglie -